



Agente della Riscossione per le province siciliane
Direzione Generale
Via E. Morselli, 8 - 90143 Palermo

CONVENZIONE per la riscossione dei contributi del CONSORZIO

L'anno....., il giorno, del mese di

tra

la Riscossione Sicilia, S.p.A. – Agente della Riscossione per le nove province siciliane, (di seguito denominata “*Agente della Riscossione*”), con sede in Palermo, Via E. Morselli n. 8 (capitale sociale € 10.400.000,00), codice fiscale e numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di Palermo 00833920150, partita IVA n. 04739330829, in persona del

.....
e
il CONSORZIO, con sede in,
Via, P. IVA, di seguito denominato “Ente”, in persona
del

- visto il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, così come successivamente modificato ed integrato, con il quale sono state dettate le norme di riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337;
- visto l’art. 2 del D. Lgs. 22 febbraio 1999, n. 37, che ha abrogato l’articolo 32, comma 3, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, ed ogni altra disposizione che imponeva ai Concessionari della Riscossione (*rectius* Agenti della Riscossione), l’obbligo del non riscosso per riscosso;
- visto il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, così come successivamente modificato ed integrato, concernente la riscossione delle entrate dello Stato e degli altri Enti pubblici;
- visto l’art. 3 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito in Legge n. 248/05, il quale:
 - al comma 4 stabilisce che: *“La Riscossione S.p.a., anche avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale dell’Agenzia delle entrate e dell’I.N.P.S. ed anche attraverso altre società per azioni, partecipate ai sensi del comma 7:*
 - a) effettua l’attività di riscossione mediante ruolo, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché l’attività di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
 - b) può effettuare:
 - 1) le attività di riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali, degli enti pubblici, anche territoriali, e delle loro società partecipate, nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica; qualora dette attività riguardino entrate delle regioni o di società da queste partecipate, possono essere compiute su richiesta della regione interessata ovvero previa acquisizione del suo assenso;



Agente della Riscossione per le province siciliane
Direzione Generale
Via E. Morselli, 8 - 90143 Palermo

2) altre attività, strumentali a quelle dell'Agenzia delle entrate, anche attraverso la stipula di appositi contratti di servizio e, a tale fine, può assumere finanziamenti e svolgere operazioni finanziarie a questi connesse. ".

- considerato l'art. 2 della Legge Regionale n. 19/05, il quale ha previsto che "...le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano nel territorio della Regione, salvo quanto previsto dalla presente legge. Gli obblighi, i diritti ed i rapporti riferiti nell'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni, alla "Riscossione S.p.A." devono intendersi riferiti, in Sicilia, alla «Riscossione Sicilia S.p.A.»... ";
- secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 3, D.L. 25 settembre 2005, n. 203 e dell'art. 2 della Legge Regionale n. 19/05, l'attività di riscossione coattiva a mezzo ruolo in Sicilia:
 - fino al 31 agosto 2012, è stata esercitata da Riscossione Sicilia S.p.A. per il tramite della società dalla stessa partecipata "Serit Sicilia S.p.A." (già concessionario del servizio nazionale di riscossione dei tributi), ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni;
 - dal 1° settembre 2012, è svolta da Riscossione Sicilia S.p.A., la quale è stata incorporata mediante procedura di fusione cd. "inversa" dalla Serit Sicilia, che a sua volta ne ha assunto la denominazione sociale;
- visto l'art. 17, commi 2 e 3, del D.Lgs. del 26.2.1999 n. 46, secondo il quale "Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;

atteso che dall'applicazione del regime normativo di cui ai decreti sopraindicati derivano:

- nuove modalità di formazione del ruolo che rendono particolarmente difficoltosi i controlli dell'ente consortile sui flussi finanziari e informativi relativi alle riscossioni effettuate dai diversi Agenti della Riscossione interessati, che determinano sensibili aggravi procedurali all'attività amministrativa, dovendo i ruoli essere formati in relazione al domicilio fiscale del contribuente e quindi in numero corrispondente a quello degli ambiti provinciali nei quali i medesimi contribuenti hanno domiciliazione fiscale;
- tempi di riscossione significativamente più lunghi rispetto a quelli previsti dalla disciplina previgente;
- difficoltà finanziarie per i Consorzi in conseguenza dell'eliminazione dell'obbligo del non riscosso come riscosso, che assicurava agli Enti risorse certe in tempi predefiniti;
- rilevata, quindi, la necessità di integrare le modalità di riscossione dei contributi di bonifica, in modo da consentirne l'acquisizione secondo i livelli di efficienza, efficacia ed economicità corrispondenti alle esigenze dell'Ente;
- considerata l'esigenza di individuare modalità che consentano di acquisire con la massima rapidità e



Agente della Riscossione per le province siciliane

Direzione Generale

Via E. Morselli, 8 - 90143 Palermo

correnteza gl'importi versati dai contribuenti, senza aggravii procedurali né per l'Ente né per il contribuente;

- ritenuto che la riscossione tramite ruolo, a seguito della definizione di particolari modalità operative quali quelle definite dalla presente convenzione, consente di riscuotere il contributo con rapidità e correnteza, conseguendo i predetti obiettivi in termini di efficienza, efficacia ed economicità;
- considerata, altresì, l'esigenza di garantire ai Consorzi flussi finanziari certi in tempi predefiniti e ravvicinati rispetto alla scadenza di ciascuna rata;
- rilevata la necessità di facilitare l'adempimento degli obblighi da parte del contribuente, lasciando ovviamente impregiudicati i relativi diritti e la tutela;
- ritenuto che occorre definire idonee condizioni operative che permettano il miglioramento del complessivo servizio di riscossione da parte degli Agenti della Riscossione;
- considerata l'esigenza di affidare allo stesso Agente della Riscossione l'esazione dei contributi di bonifica di importo inferiore ad € 10,33, non iscrivibili a ruolo secondo le norme vigenti, mediante specifico avviso di pagamento da inviare all'indirizzo del contribuente che sarà indicato dall'Ente con apposito elenco. Tutto ciò qualora ricorra la presente fattispecie e l'Ente non abbia diversamente provveduto;
- visti gli artt. 10, 11, 21, comma 1, e 59 del R.D. 13/2/1933 n. 215, l'art. 8 del D.P.R. 23/6/1962 n. 947 e successive modificazioni, che disciplinano l'applicazione dei contributi imposti dai Consorzi di bonifica;
- viste, in particolare, le norme di cui agli articoli 21, secondo comma, del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, e al capo IV del Titolo V del R.D. 8 maggio 1904, n. 368, che regolano la riscossione dei contributi sopraindicati;

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto della convenzione

1. L'Agente della Riscossione provvede alla riscossione dei contributi imposti dall'Ente, con le modalità indicate dalla presente convenzione e, per quanto non espressamente disciplinato, dalle norme di legge applicabili.

Art. 2

Minute di ruolo

1. L'Ente predisponde le minute di ruolo, relative ai contributi di cui agli articoli 10, 21 e 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, all'art. 8 del D.P.R. 23/6/1962 nonché all'art. 10 della L.R. n. 45 del 25 maggio 1995, per ciascuna quota e per ciascun contribuente.
2. L'Ente trasmette ad Equitalia S.p.A., anche tramite l'Agente della Riscossione, le minute di ruolo, di cui al precedente comma, non oltre 60 giorni antecedenti la scadenza prestabilita per il pagamento della



Agente della Riscossione per le province siriane

Direzione Generale

Via E. Morselli, 8 - 90143 Palermo

prima rata. Se le minute sono fornite su supporto cartaceo il termine di 60 giorni viene elevato a 75 giorni.

3. Al fine di consentire modalità di pagamento improntate a criteri di comodità per il contribuente, di rapidità di incasso e di efficienza nella gestione e controllo dei flussi finanziari e informativi, l'Ente autorizza l'Agente della Riscossione a procedere alla riscossione dei contributi secondo le disposizioni contenute nei successivi articoli.

Art. 3

Formazione ruoli ed avvisi di pagamento

1. In relazione alle minute di ruolo ricevute dall'Ente, si procede alla formazione dei ruoli nonché alla predisposizione degli avvisi di pagamento da inviare a ciascun contribuente.
2. L'Ente rende esecutivi i ruoli ed autorizza Equitalia S.p.A. a provvedere alla consegna degli stessi all'Agente della Riscossione, solo dopo che la stessa Equitalia abbia proceduto ad effettuare le operazioni di cui al successivo art. 8.
3. L'avviso di pagamento è inviato dall'Agente della Riscossione, a mezzo posta ordinaria, all'indirizzo del contribuente indicato dall'Ente, non oltre 15 giorni antecedenti la scadenza prestabilita per il pagamento della prima rata o unica rata. Gli avvisi non recapitati per anagrafica incompleta ovvero relativi a contribuenti sconosciuti all'indirizzo indicato, sono restituiti all'Ente per le verifiche ed i controlli di propria competenza entro 20 giorni, rispettivamente, dal mancato invio per anagrafica incompleta, ovvero dalla data di restituzione da parte delle Poste o agenzie incaricate del servizio di recapito.

Art. 4

Riversamento delle somme riscosse

1. L'Agente della Riscossione provvede a versare quanto riscosso a mezzo degli avvisi di pagamento, in analogia a quanto previsto dall'art. 22 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, entro il decimo giorno successivo alla scadenza di ciascuna decade del mese.

Art. 5

Informazioni relative ai pagamenti effettuati

1. In relazione ai pagamenti ricevuti, l'Agente della Riscossione invia, entro 45 giorni dalla scadenza del pagamento dell'ultima rata, le relative informazioni ad Equitalia, affinché quest'ultima provveda agli adempimenti di cui al successivo art. 7.

Art. 6

Pag.4 di 7



Agente della Riscossione per le province siciliane

Direzione Generale
Via E. Morselli, 8 - 90143 Palermo

Compensi all'Agente della Riscossione

1. Per gli adempimenti indicati negli articoli precedenti, all'Agente della Riscossione spetta un compenso pari al 3,50 % delle somme riscosse.

Art. 7

Modalità e termini di consegna dei ruoli

1. Sulla base delle informazioni ricevute ai sensi del precedente art. 5, Equitalia S.p.A. provvede ad un aggiornamento contabile dei ruoli resi esecutivi ai sensi del precedente art. 3, comma 2, fornendo all'Ente le partite inserite nei suddetti ruoli che risultano pagate, anche parzialmente, e consegna, ai fini sia della riscossione spontanea che coattiva, entro 15 giorni dal ricevimento delle informazioni di cui al precedente art. 5, agli Agenti della Riscossione, competenti in relazione al domicilio fiscale dei contribuenti, la residua parte dei suddetti ruoli, contenenti le quote per gli importi non pagati a mezzo avviso.

Art. 8

Modalità di riscossione

1. La riscossione dei ruoli di cui all'art. 7 è effettuata in unica rata, fatto salvo quanto diversamente concordato tra le parti.
2. Per la riscossione delle somme iscritte nei ruoli di cui al precedente art. 7 spettano al competente Agente della Riscossione i compensi ed il rimborso delle spese determinati secondo la normativa vigente.

Art. 9

Obblighi informativi

1. Al fine di rendere costante il controllo e la conoscenza dei dati da parte dell'Ente sull'attività svolta, l'Agente della Riscossione si impegna a rendicontare i versamenti tramite il servizio REND@WEB, accessibile via internet, fatto salvo quanto diversamente concordato con l'Ente.

Art. 10

Riscossione dei contributi di importo inferiore ad € 10,33

1. L'Ente non potrà iscrivere a ruolo contributi di importo inferiore ad € 10,33, ai sensi dell'art 12 bis del D.P.R. n. 602/73.

Art. 11

Norma di rinvio

Pag.5 di 7



Agente della Riscossione per le province siciliane

Direzione Generale

Via E. Morselli, 8 - 90143 Palermo

1. Per quanto non espressamente regolato dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ed al D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Qualora intervengano ulteriori modificazioni legislative incidenti sulla materia oggetto della presente convenzione, le parti si incontreranno per assumere le conseguenti determinazioni.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali relativo alle attività oggetto della presente convenzione sarà attuato da Riscossione Sicilia, S.p.A. in qualità di "Titolare", secondo le norme del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. A tal fine Riscossione Sicilia, S.p.A. assicura che i predetti dati non verranno utilizzati per finalità diverse da quelle di espletamento del servizio di riscossione volontaria di cui alla presente convenzione e potranno essere trattati, sempre per le medesime finalità, anche da soggetti esterni designati da Riscossione Sicilia, S.p.A. come responsabili o incaricati, ai sensi degli articoli 29 e 30 del succitato decreto.

Art. 13


Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata fino al _____. A ciascuna delle parti è riconosciuta la facoltà di recedere, anche prima della naturale scadenza, dandone comunicazione all'altra, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sei mesi prima della fine di ciascun anno solare.

Art. 14

Divieti

1. È vietato cedere, in tutto o in parte, i crediti derivanti dal presente contratto o nominare procuratori all'incasso, senza l'espressa autorizzazione dell'Agente della Riscossione.



Art. 15

Foro competente

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine al rapporto disciplinato dalla presente

Pag. 6 di 7



Agente della Riscossione per le province siciliane

Direzione Generale

Via E. Morselli, 8 - 90143 Palermo

convenzione, le parti stabiliscono la competenza esclusiva del foro di Palermo.

Palermo, _____

Per l'Agente della Riscossione

Per l'Ente

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342, del Codice Civile, si approvano espressamente - dopo averli letti - gli articoli 13, 14 e 15 della presente convenzione.

Palermo, _____

Per l'Agente della Riscossione

Per l'Ente